



federfarma

federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 3 marzo 2017
Uff.-Prot.n° UTP. LC/3003/90/F7/PE
Oggetto: **IRPEF**
Detrazione spese veterinarie
Risoluzione Agenzia delle entrate
n° 24/E del 27 febbraio 2017.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI CONSULENTI FISCALI

SOMMARIO:

l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per la detrazione dei farmaci veterinari, è sufficiente lo scontrino "parlante" in luogo della prescrizione medica.

Non è consentita la detrazione delle spese per mangimi speciali e per antiparassitari, anche se prescritti dal professionista, perché non classificati, dal Ministero della Salute, come farmaci ma come prodotti appartenenti all'area alimentare.

Questa Federazione informa che l'Agenzia delle Entrate con la [Risoluzione n. 24/E del 27 febbraio 2017](#) ha fornito importanti chiarimenti in materia di detrazione delle spese veterinarie.

In particolare, in riscontro ad una richiesta di consulenza giuridica, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la propria attenzione sulla possibilità di portare in detrazione i medicinali veterinari senza obbligo di ricetta e quelli acquistabili presso i cosiddetti pet-shops, come gli antiparassitari e disinfestanti per uso esterno, nonché le spese per l'acquisto di mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario.

L'Agenzia delle Entrate ricorda, innanzitutto, che l'art. 15, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, prevede una detrazione dall'IRPEF, nella misura del 19% delle spese veterinarie sostenute nell'anno fino ad un importo massimo di € 387,34, per la parte che eccede la franchigia di €129,1. Tale limite è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

Nel documento di prassi viene ricordato, inoltre, che è possibile portare in detrazione solo le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.



La Risoluzione precisa, quindi, che le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano:

- le prestazioni professionali rese dal veterinario;
- l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario;
- le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.

Ciò premesso, l'Amministrazione finanziaria ritiene che le spese relative all'acquisto di medicinali, anche veterinari, sono detraibili a condizione che siano certificate da **scontrino "parlante"**, il quale dovrà riportare, oltre al codice fiscale del soggetto destinatario, anche la natura e la quantità dei medicinali acquistati.

I farmaci certificati da scontrino "parlante" sono detraibili anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della salute.

Pertanto, per le spese sostenute per l'acquisto di farmaci veterinari non è più necessaria la prescrizione medica ma solamente lo scontrino parlante.

Per quanto concerne l'altro quesito posto, la risoluzione in discorso chiarisce che le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, ancorché prescritti dal veterinario, non sono detraibili poiché non possono essere considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare, come già chiarito dalla risoluzione 396 del 2008 (cfr. Circolare Federfarma prot. n. 18943/509 del 27/10/2008) ed in analogia a quanto avviene per le spese di acquisto di integratori alimentari per l'uomo.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.